

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 3 OTTOBRE DEL 2018**IL DIRETTORE LA DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI ED INNOVAZIONE**

OGGETTO: Servizi di telefonia mobile - Adesione a Convenzione quadro con contratto ponte ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016.

CIG n. : ZB42526C2A

VISTO il decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i , recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2017/2019 adottato con delibera del Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 16 dicembre 2016;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 e modificato con delibere del Consiglio Generale dell'Ente del 31 gennaio 2017 del 25 luglio 2017;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, redatto ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 31 gennaio 2018;

VISTI gli artt. 13 e 14 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio contabile, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all'art. 7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTA la deliberazione con la quale, in data 31 gennaio 2017, il Consiglio Generale, ha approvato il nuovo assetto delle funzioni centrali e periferiche dell'Ente ed ha istituito la Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione di cui il sottoscritto è Direttore in forza della delibera del Comitato Esecutivo del 12 aprile 2017;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2018, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 25 Ottobre 2017;

VISTA la determinazione del Segretario Generale dell'ACI n. 3520 del 6 dicembre 2017 con la quale, sulla base del predetto budget annuale, è stato predisposto il budget di gestione per l'esercizio 2018 suddiviso per Centri di Responsabilità e sono stati delegati i Dirigenti gli Uffici di livello dirigenziale generale dell'Ente ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore ad € 300.000,00 a valere sulle voci di budget assegnate ai rispettivi Centri di Responsabilità;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTI gli articoli 9, 10, 12, 20 e 56 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come innovato ed implementato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATI l'articolo 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e l'articolo 6-bis della legge 241/1990, introdotto dalla Legge 190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTA la determina a contrarre n. 49 del 24.09.2018 avente il medesimo oggetto del presente provvedimento, con la quale si dava conto della nomina del RUP (sig. *Claudio Di Blasio*, funzionario della Direzione Sistemi Informativi e Innovazione) e nella quale è stato rappresentato che :

- è stata stipulata, ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 L. 388/2000, tra Consip e Telecom Italia S.p.A. una Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ("*TELEFONIA MOBILE 6*") della durata di 24 (ventiquattro) mesi dal 02/04/2015 al 01/04/2017 prorogabile sino ad un massimo di ulteriori 12 mesi;
- l'Ente, per il tramite della Direzione scrivente ordinante, ha aderito alla Convenzione Consip sopra citata "*TELEFONIA MOBILE 6*" per la prestazione dei servizi di telefonia mobile (CIG originario n. 506320943E), stipulando con Telecom Italia S.p.A. attraverso il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (c.d. *Aquistinretepa.it*) il relativo contratto di fornitura mediante gli Ordinativi n. 2130056 del 20.05.2015 e n. 2257935 del 21.07.2015;
- con i provvedimenti SSI nn. 38/2015 e 18/2017, è stata determinata la spesa in adesione alla Convenzione "*TELEFONIA MOBILE 6*" sino al termine della Convenzione stessa stipulata tra Consip e Telecom Italia S.p.A fissata in prima battuta al 01/04/2017 e poi prorogata ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Convenzione stessa ("*fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi*") per ulteriori 8 mesi sino al 1°/12 2017;
- Consip spa ha ulteriormente prorogato di quattro mesi, dal 02 dicembre 2017 al 01 aprile 2018, la data di scadenza della Convenzione "Telefonia mobile 6" (cfr. determina in

argomento DSII n. 42/2017 agli atti), come risulta dalla documentazione reperibile sul sito di Consip spa (www.acquistinretepa.it) ;

EVIDENZIATO altresì che, dagli ultimi aggiornamenti pubblicati e reperibili sul sito di Consip spa è stata:

- ribadita la durata della Convenzione: 24 mesi prorogabile fino a ulteriori 12 mesi;
- ammesso che le Amministrazioni che hanno aderito nell'ultimo anno di vigenza (quindi a partire dal 2/4/2017) possono emettere ordinativi di fornitura fino alla data di scadenza dei contratti attuativi;
- confermato il lotto 1 "Servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni" come attivo dal 01/04/2018 e con scadenza il 01/04/2019;
- annunciata l'attivazione della nuova convenzione "Telefonia mobile 7" entro il mese di ottobre 2018;
- evidenziata la possibilità per le PP.AA. aderenti alla Convenzione "Telefonia mobile 6" con contratti attuativi in scadenza, di provvedere con le modalità ritenute più opportune al fine di dare continuità ai servizi di telefonia necessari, ivi incluso l'eventuale ricorso alla c.d. "proroga tecnica";

CONSTATATO che le utenze di telefonia mobile oggetto del contratto di cui trattasi sono connesse con funzioni di elevata reperibilità in quanto assegnate agli organi di vertice con poteri di rappresentanza esterna dell'Ente, ad alcune figure individuate per esigenze di reperibilità, agli organi politici ed infine a specifiche utenze per la gestione di sistemi di allarme;

DATO ATTO pertanto che il contratto di cui trattasi attiene a funzioni di particolare rilevanza ed indispensabilità;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto e' necessario per garantire il servizio di fonia mobile quale strumento indispensabile di reperibilità nello svolgimento delle attività istituzionali primarie dell'Ente e pertanto l'affidamento di cui trattasi è essenziale al fine di evitare gravi danni all'Ente;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra espresso, procedere con un *contratto ponte* fino al 31 marzo 2019 alle medesime condizioni tecnico-economiche attualmente vigenti, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata al momento in cui questo Ente potrà aderire alla convenzione "Telefonia mobile 7";

PRESO ATTO che il contratto di cui sopra è un contratto a consumo e che il valore stimato di tale contratto viene determinato sulla base del volume economico dei consumi effettuati negli anni trascorsi: si prevede di sostenere per l'adesione ai servizi Telecom Italia S.p.A. di telefonia mobile per il periodo 01.10.2018 - 31.03.2019 costi non superiori a € 39.000,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che il suddetto servizio, per tipologia e valore economico, stimato in € 39.000,00 esclusa IVA, corrisponde alla tipologia di spesa acquisibile mediante ricorso ad ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza previsti dal D. Lgs. 50/2016 (cfr. art. 63, comma 2, lett. c): *"nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici"*);

EVIDENZIATO che, in considerazione di quanto indicato con determinazione dell'ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 *"Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture"* i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a 0,00 (zero) atteso che non sono previste forme di sovrapposizione di attività con altri fornitori o con l'Ente;

PRESO ATTO di quanto sopra, si ritiene pertanto che sussistano le motivazioni per procedere ad una proroga tecnica con un contratto ponte per il tempo strettamente necessario per l'attivazione della nuova convenzione "Telefonia mobile 7" ;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle procedure amministrativo-contabili" dell'Ente approvato con propria determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

VISTI, il d.lgs 50/2016, le Linee Guida n.4 dell'ANAC *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI, il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente per quanto ancora applicabile;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

DETERMINA

Sulla base delle considerazioni espresse in premessa che sono parte integrante della presente determinazione,

1. di autorizzare l'adesione ad un contratto ponte con la società Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c del D.lgs 50/2016, per i servizi di telefonia mobile dell'Ente fino alla concorrenza dell'importo stabilito in **€ 39.000,00** oltre IVA;
2. di dare atto che il servizio di telefonia mobile avrà la durata di 6 mesi, dal 1°/10/2018 al 31/03/2019;
3. di assumere che l'atto di spesa pari ad **€ 39.000,00** oltre IVA (oneri per la sicurezza pari a zero) sarà così contabilizzato:
 - a. **€ 19.500,00** sul conto 410723005 "Spese Telefoniche di rete mobile" per il periodo 01.10.2018 - 31.12.2018 a valere sul budget di esercizio 2018 assegnato al Centro di responsabilità/ Gestore 1081;
 - b. **€ 19.500,00** sul conto 410723005 "Spese Telefoniche di rete mobile" per il periodo 01.01.2019 - 31.03.2019 a valere sul budget di esercizio 2019 assegnato al Centro di responsabilità/ Gestore 1081;
4. di incaricare il Responsabile del Procedimento a provvedere agli adempimenti necessari per assicurare l'espletamento della procedura nei tempi programmati e di provvedere alle attività prodromiche al successivo svolgimento della procedura in argomento;
5. di incaricare il responsabile del procedimento a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della procedura in argomento, fermo restando che i provvedimenti autorizzativi nonché il provvedimento finale verranno assunti dal dirigente responsabile, in conformità al vigente sistema di deleghe, compresi il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, e sulla



prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n.190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5,6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente;

Il sottoscritto infine dichiara di **non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016** e in particolare:

- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del c.p., ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei
- reati previsti dal Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione);
- di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale¹;
- di non svolgere e di non avere svolto funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;
- di non incorrere, allo stato e per quanto di mia conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico relativo al provvedimento in oggetto;

Del presente affidamento verrà data pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRETTORE

Vincenzo Pensa

(F.to)

¹ Non si riscontrano situazione di conflitto, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90 e dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 con il Vice Presidente del Consiglio D'amministrazione :RECCHI GIUSEPPE (Rappresentante dell'Impresa del presente appalto).